

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta dell'11 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso in data 26.11.2009, le ricorrenti si sono rivolte all'ABF chiedendo di "sollecitare" l'intermediario a fornire informazioni su "alcune operazioni" effettuate sul c/c e sul conto deposito titoli intestati alla *de cuius*, in particolare sui prelievi allo sportello di seguito indicati (per un totale di Euro 32.910):

- 5.4.2007 -> Euro 3.000;
- 18.6.2007 -> Euro 2.000;
- 19.6.2007 -> Euro 12.500 + Euro 12.500 + Euro 2.910.

La *de cuius*, deceduta il 13.10.2007, ha lasciato a titolo di legato a favore della ricorrente e di altra parente che aderisce al ricorso "tutte le attività depositate presso le banche".

Le interessate, per il tramite del proprio legale, con note del 2 aprile e del 29 luglio 2008 avevano chiesto ad una banca presso la quale la *de cuius* deteneva un rapporto di c/c e di deposito titoli chiarimenti in merito ad alcune operazioni di prelievo e vendita titoli che ritenevano non essere state effettuate dalla titolare, che "a causa delle sue precarie condizioni di salute ... fin dall'inizio del 2006 non usciva più dalla propria abitazione".

Più precisamente le legatarie avevano chiesto "informazioni sull'esistenza di una eventuale procura rilasciata dalla loro dante causa a favore di terzi ad operare sui due depositi ... nonché di ricevere copia delle contabili e/o degli ordini" relativi ad alcune operazioni di prelievo e vendita titoli avvenute tra il 7.9.2006 e il 19.6.2007.

La banca in questione, rilevato che le operazioni contestate erano riferite al periodo in cui la filiale presso la quale erano radicati i rapporti apparteneva alla rete commerciale di altro intermediario, provvedeva a trasmettere le richieste delle legatarie a quest'ultimo, che è poi il convenuto del ricorso.



L'intermediario convenuto ha fornito riscontro alle interessate con lettera del 27.8.2008, comunicando di non essere ancora in grado di evadere la richiesta "per una serie di circostanze concomitanti" ma di "aver avviato le necessarie verifiche interne sulle circostanze segnalate" con l'intento di "giungere quanto prima alla definizione della vicenda".

Con nota del 23.3.2009 la ricorrente, per conto anche dell'altra legataria, ha fatto presente alla banca convenuta che "a sette ... mesi di distanza" era ancora in attesa di avere quanto richiesto.

Non avendo ricevuto riscontro a tale ultimo reclamo, le interessate si sono rivolte all'ABF.

Il 25.1.2010 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali la banca fa presente che:

- a seguito delle vicende organizzative collegate alla cessione dello sportello richiamate in premessa si erano create "inopinate difficoltà nel reperimento della documentazione necessaria a valutare – e se del caso riscontrare – le richieste delle ricorrenti ...; tali circostanze ... costituiscono unico e diretto motivo dell'assenza di successivi riscontri ... anche in specifico riferimento ... alla ... lettera di sollecito in data 23.3.2009 ...";
- "non può ... ravvisarsi costituita in capo alle ricorrenti quella qualità di "erede" che consentirebbe ... di evadere le richieste, relative – si rammenta – ad operazioni pacificamente avvenute in epoca antecedente il decesso della *de cuius*. [Infatti] le ... ricorrenti ... precisano ... espressamente come il lascito in loro favore delle attività bancarie della defunta ... sia stato da questa disposto "a titolo di legato": ponendo quindi la testatrice a carico degli eredi (per quanto possa constare alla Banca) l'onere di porre nella loro disponibilità "tutte le attività depositate presso le Banche", quali sussistenti alla data del decesso";
- "... non riconoscendosi in capo alle ricorrenti la qualità di eredi ... non può nemmeno ritenersi sussistere in capo alle ... stesse ... la qualità di "cliente" così come definita dalla normativa regolamentare e nella stessa "Guida Pratica" dell'Arbitro Bancario Finanziario, ed ivi prevista quale presupposto soggettivo di ammissibilità del ricorso ...; pertanto dovrebbe dichiararsi improcedibile ...";
- rimane a disposizione degli eredi "onerati del legato in questione, per fornire loro – se eventualmente richiesta – ogni informazione e/o documentazione acquisita (o che ancora si acquisirà in virtù delle ulteriori ricerche tuttora in corso) relativa alla precedente movimentazione dei rapporti interessati; precisandosi inoltre, in proposito, il già avvenuto reperimento della documentazione relativa a quattro dei cinque prelevamenti specificatamente richiamati nel ricorso".

L'intermediario conclude chiedendo che il Collegio, per gli esposti motivi:

- "voglia rilevare la carenza di legittimazione soggettiva delle ricorrenti ... dichiarando ... improcedibile il ricorso";
- "nella pur denegata ipotesi che ... intenda invece decidere nel merito della controversia, ... riconosc[a] l'impossibilità per la Banca di evadere le ... richieste".

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione dell'11 marzo 2010.

DIRITTO

La questione centrale per la soluzione del caso in questione riguarderebbe la possibilità, per il legatario, di domandare all'intermediario copia della documentazione che attenga all'oggetto del legato quando questo riguardi rapporti bancari.

Soccorre, per la soluzione del caso in questione, il disposto dell'art. 119 T.U.B., comma 4°, secondo il quale "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

Da ciò non può che dedursi il diritto delle ricorrenti di ottenere la documentazione in questione anche per quanto riguarda i periodi anteriori al 1° gennaio 2007, non potendosi in alcun modo ritenere che siffatto limite temporale possa operare nel senso di impedire a chi ne abbia diritto di ottenere raggugli intesi a ricostruire tutte le vicende relative ad un rapporto bancario.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario consegni nel più breve tempo possibile la documentazione alla ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO